



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020.

L'anno 2020 addì 30 del mese di Settembre, alle ore 21.00 presso il salone del Nuovo Teatro, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

MINAZZI GIANMARIA	SI
BORLOTTI ROBERTO	SI
CAVALLI MAURO	SI
MEROLA LUDOVICA	SI
LITTERA IGNAZIO	SI
ALLEVATO GIOVANNA	SI
ALBERTELLA MARCO	SI
MANFREDI KATIA	SI
MAZZA ERMANNINO	SI
RUBINI GIOVANNI	SI
CASCILI ELISABETTA	SI
FERRARI DARIO	SI
COSTANZA MASSIMO	NO

Presenti : 12

Assiste il Segretario, Dott. PIETRO BONI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'avv. CAVALLI MAURO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020.

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cannobio il soggetto al quale l’Autorità di regolazione Arera ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Economici Finanziari per la tassa rifiuti anno 2020 è il CONSORZIO RIFIUTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – C.O.U.B. con sede in Verbania;

Considerato che detto Consorzio, con nota prot. n. 999 in data 9.9.2020 inviata a tutti i Comuni consorziati, ha comunicato l’impossibilità ad elaborare ed approvare i Piani Economici Finanziari entro il prossimo 30 settembre;

Specificato che il Consorzio, con la medesima nota, dispone quindi che i Comuni consorziati provvedano a deliberare le tariffe TARI entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione (30 settembre 2020) usufruendo dell’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 che prevede:

“5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Ritenuto quindi, in primo luogo, di revocare le proprie deliberazioni n. 48 in data 10.12.2019, esecutiva, all’oggetto “Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020. Esame ed approvazione.” e n. 50 in data 10.12.2019, esecutiva, all’oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI) – Esame ed approvazione tariffe anno 2020.”, in quanto non più necessarie;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 46 del 18.12.2018, esecutiva, all’oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI) – Esame ed approvazione tariffe anno 2019.”, i cui disposti e contenuti sono pertanto confermati per l’esercizio 2020;

Vista inoltre la delibera ARERA n. 158/2020 che, tra l’altro, dispone che i Comuni, obbligatoriamente, debbano adottare misure a tutela delle utenze non domestiche che siano state oggetto, nel corso dell’esercizio 2020, di chiusura obbligatoria per fronteggiare l’emergenza COVID19;

Ritenuto, allo scopo, di prevedere quindi, per le utenze non domestiche interessate da chiusura obbligatoria, una riduzione delle tariffe sia per la parte fissa che quella variabile, pari a 4/12 delle stesse;

Specificato che il riconoscimento di detta agevolazione comporta una minore entrata per l’Ente pari all’incirca ad € 236.000,00 che il Comune provvede a finanziare direttamente (comma 660, legge 147/2013) mediante

l'istituzione di apposito capitolo di spesa n. 2954 finanziato attraverso l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2019 – quota disponibile, come dettagliato nel prospetto allegato;

Stabilito altresì, in attesa della prossima approvazione del nuovo Regolamento TARI che meglio specificherà la fattispecie, che per gli utenti domestici non residenti, l'ufficio tributi, dove possibile e previa verifica, tenga conto del nucleo familiare dichiarato;

Ritenuto di disporre che la riscossione della Tassa relativa all'esercizio 2020 avvenga in due rate, con scadenza 30 novembre 2020 e 1° marzo 2021;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa

corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito al presente atto il parere favorevole del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/00;

Acquisito altresì, in ordine alla regolarità contabile, il parere dal responsabile di Settore Economico e finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/00;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti il Regolamento di contabilità ed il Regolamento generale delle entrate comunali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da' il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
N. 12	N. 3 (Rubini, Ferrari, Cascili)	N. 9	N. 9	N. 0

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI , confermando l'impianto tariffario del 2019 di cui alla deliberazione consiliare n. 46 del 18.12.2018, esecutiva, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Utenze domestiche	Tariffa fissa al mq	Tariffa variabile
1 componente	0,94	57,49
2 componenti	1,11	74,40
3 componenti	1,24	101,60
4 componenti	1,35	110,63
5 componenti	1,46	145,83
6 o più componenti	1,54	170,98

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

CATEGORIA	Tariffa fissa al mq	Tariffa variabile al mq
Musei Biblioteche Scuole Associazioni Luoghi di culto	1,22	1,02
Cinema e teatri	0,86	0,65
Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,97	0,77
Campeggi Distributori carburante Impianti sportivi	1,36	1,17
Stabilimenti balneari Aree scoperte campeggi	1,21	0,96
Esposizioni Autosaloni	0,97	0,80
Alberghi con ristorante	2,10	1,85
Alberghi senza ristorante	1,68	1,48
Case di cura e riposo	2,19	1,98
Ospedali	2,24	2,03
Uffici Agenzie Studi professionali	2,65	2,40
Banche e Istituti di credito	1,18	1,02
Negozi abbigliamento calzature librerie cartolerie ferramenta altri beni durevoli	2,45	2,14
Edicole farmacie tabaccaio plurilicenze	3,07	2,76
Negozi particolare filatelia tende tessuti tappeti cappelli ombrelli antiquariato	1,52	1,31
Banchi di mercato beni durevoli	7,19	7,09
Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere barbiere estetista	1,93	1,72
Attività artigianali tipo botteghe falegname idraulico fabbro elettricista	1,48	1,27
Carrozzeria autofficina elettrauto	1,93	1,73
Attività industriali con capannoni di produzione	1,64	1,10
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,92	1,37
Ristoranti trattorie osterie pizzerie mense pub birrerie	9,04	8,22
Mense birrerie amburgherie	8,07	7,86
Bar caffè pasticceria	6,41	5,58
Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi generi alimentari	3,44	3,01
Plurilicenze alimentari e/o miste	4,39	3,83
Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	10,86	10,63
Ipermercati di genere misti	2,70	2,51
Banchi di mercato generi alimentari	15,54	15,38
Discoteche Night club	3,27	2,91

2. di stabilire, per le utenze non domestiche interessate nel corso dell'esercizio 2020 da chiusura obbligatoria in relazione all'emergenza COVID19, una riduzione delle tariffe sia per la parte fissa che quella variabile, pari a 4/12 delle stesse;

3. di dare atto che il riconoscimento di detta agevolazione comporta una minore entrata per l'Ente pari all'incirca ad € 236.000,00 che il Comune provvede a finanziare direttamente (comma 660, legge 147/2013) mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa n. 2954 finanziato attraverso l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2019 – quota disponibile, come dettagliato nel prospetto allegato;
4. di stabilire, in attesa della prossima approvazione del nuovo Regolamento TARI che meglio specificherà la fattispecie, che per gli utenti domestici non residenti, l'ufficio tributi, dove possibile e previa verifica, tenga conto del nucleo familiare dichiarato;
5. di disporre che la riscossione della Tassa relativa all'esercizio 2020 avvenga in due rate, con scadenza 30 novembre 2020 e 1° marzo 2021;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
7. di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/00.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 31**

Ufficio Proponente: **Bilancio**

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/09/2020

Il Responsabile di Settore
Rag. Maurizio Iulita

Parere Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e 183 comma 7, del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maurizio Iulita

Comune di Cannobio	Consiglio comunale delib. n. 31	del 30/09/2020
--------------------	----------------------------------------	----------------

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AVV. CAVALLI MAURO

IL Segretario
Dott. PIETRO BONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14.10.2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

IL Segretario

Cannobio, 14.10.2020

Dott. PIETRO BONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

IL Segretario
Dott. PIETRO BONI